

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI LEI, TINNURA E MAGOMADAS PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese di agosto, tra il comune di Lei CF: 00154860910, legalmente rappresentato dal Sindaco, Dott.ssa Chirra Marcella;
il Comune di Tinnura (OR), CF: 83001310917, legalmente rappresentato dal Sindaco Dott. ssa Carta Maria Grazia;
il Comune di Magomadas (OR), CF: 00161510912 legalmente rappresentato dal Sindaco Sig. Mario Pala;

PREMESSO

- che l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell' ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;
- che i Comuni di Lei (NU), Tinnura (OR) e Magomadas (OR), i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, intendono dar luogo alla convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del Segretario comunale;
- che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata con deliberazione n.14, assunta dal Consiglio Comunale di Lei in data 25/07/2014, con deliberazione n.22, assunta dal Consiglio Comunale di Tinnura in data 10/07/2014 e con deliberazione n.32, assunta dal Consiglio Comunale di Magomadas in data 11/07/2014, tutte dichiarate immediatamente eseguibili ed allegate alla presente sotto le lettere A) ,B) e C);

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Lei (che conta una popolazione residente di n.564 abitanti - Classe IV), di Tinnura, (che conta una popolazione residente di n.265 abitanti -Classe IV) e Magomadas (che conta una popolazione residente di n.664 abitanti - Classe IV) dichiarano di voler convenzionare, così come effettivamente fanno con il presente atto, a norma dell'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.10 del D.P.R. n. 465/97, l'Ufficio di Segretario Comunale dei rispettivi Enti, alle condizioni qui previste, anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni medesimi.

La presente convenzione, ai sensi della vigente normativa e con provvedimento del Ministero dell'Interno di riconoscimento della stessa, viene contestualmente ascritta alla classe IV.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Lei assume la veste di Comune capo - convenzione.

La sede di servizio dell'Ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune capo-convenzione.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del Segretario incaricato ed è da intendersi valida per il periodo di 5 (cinque) anni. È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di 30 (trenta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale dell'Ente che esercita il recesso da trasmettere all'altro Comune con raccomandata A/R.

E' previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita, in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte del Ministero dell'Interno- ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Lei, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, in accordo con i Sindaci dei Comuni di Tinnura e Magomadas.

Questi ultimi sono tenuti a trasmettere il relativo parere favorevole al Sindaco procedente entro 7 (sette) giorni dalla richiesta. Decorso il suddetto termine, il Sindaco competente procede all'individuazione del Segretario senza l'acquisizione dei pareri.

Alla data di cessazione, per qualsiasi causa, della convenzione, il segretario titolare della sede convenzionata diverrà automaticamente titolare della sede di segreteria del Comune di Lei;

In sede di prima applicazione il segretario della convenzione è individuato nel Dott. Antonio Maria Falchi, titolare della segreteria convenzionata tra i comuni di Lei e Tinnura;

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Lei, sede della convenzione. Qualora le violazioni dei doveri d'ufficio, legittimanti il provvedimento di revoca, avvengano nel comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, saranno attuati comunque nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune, sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 – GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il Segretario delle segreterie convenzionate dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei Sindaci, a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni.

Gli Enti Convenzionati potranno prevedere incontri periodici tra i rispettivi Sindaci per determinare eventuali modalità organizzative che garantiscano un migliore funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

ART. 7 - ORARIO DI LAVORO – MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito tra i Comuni convenzionati, come segue:

- presso il Comune di Lei per il 50% delle ore settimanali (pari a 18 ore);
- presso il Comune di Tinnura per il 16,666% delle ore settimanali (pari a 6 ore);
- presso il Comune di Magomadas per il 33,333% delle ore settimanali (pari a 12 ore);

I Sindaci dei Comuni convenzionati e il Segretario comunale, in conformità a quanto stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro in ciascun Ente, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico ed in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Lo stato giuridico ed economico del Segretario sono regolati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni del Ministero dell'Interno.

Il segretario titolare della sede convenzionata, a norma dell'art.45 del vigente C.C.N.L. ha diritto alla corresponsione di una retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art.37, comma 1, lettere da a) ad e) del contratto di lavoro;

Il Comune di Lei, sede della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno a esclusivo carico dell'Ente, che ha conferito l'incarico, le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune, qualora sia previsto nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare, il rimborso sarà corrisposto integralmente dall'Ente interessato.

Saranno anticipati al Segretario, dal Comune di Lei, i buoni pasto settimanali (nel valore fissato dal contratto) ed i comuni di Tinnura e Magomadas provvederanno al rimborso ognuno rispettivamente per il 16,666% e per il 33,333% dell spesa. Ogni altra modalità di erogazione dei pasti sarà concordata dai sindaci.

ART. 9 RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO

Non essendo i Comuni convenzionati collegati da idonei mezzi di trasporto, al fine di realizzare una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, oltre ad economie di spesa, viene espressamente autorizzato l'uso dell'automezzo privato da parte del Segretario Comunale.

In conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Unità di missione istituita presso il Ministero dell'Interno - ex Agenzia dei segretari n. 25402 del 17.5.2011, della deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 21 del 5.4.2011 e della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 54055 del 21 aprile 2011, nonché come chiarito dall'ARAN, orientamento applicativo SEG28 del 5.12.2011, al Segretario Comunale sarà corrisposta, per accedere ai Comuni convenzionati, non capo convenzione, una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso. Per stabilire il costo del carburante, si farà riferimento all' "Indice dei prezzi €/L. nazionali" nel periodo interessato.

Salvo novelle legislative, modifiche contrattuali o l'affermarsi di differenti e consolidati orientamenti applicativi, al segretario comunale non potranno essere riconosciuti rimborsi per spese di viaggio in base alle c.d. tariffe "ACI".

In ossequio ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, nonché in un'ottica di riduzione della spesa, gli spostamenti del Segretario tra una sede e l'altra dovranno essere limitati a quanto strettamente necessario alle esigenze di servizio. Di norma, a tal fine, il Segretario Comunale, in accordo con i Sindaci, modulerà il proprio orario di lavoro nei singoli Enti convenzionati, privilegiando modalità di espletamento del servizio tali da ridurre al minimo i trasferimenti da una sede all'altra.

Le spese di viaggio sostenute dal Segretario Comunale per accedere alla sede dei Comuni convenzionati di Tinnura e di Magomadas saranno assunte a carico di tutti i Comuni convenzionati in misura proporzionale alle ore prestate presso i rispettivi Enti: più precisamente il Comune di Lei concorrerà nella spesa in misura pari al 50%, il Comune di Tinnura in misura pari al 16,666% ed il Comune di Magomadas in misura pari al 33,333%.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo - convenzione di Lei, in ragione del tracciato viario più breve per accedere al Comune di Tinnura o di Magomadas.

I rimborsi saranno erogati con scadenza trimestrale, in base al piano di programmazione degli accessi concordato con i Sindaci.

Il tempo di percorrenza tra le sedi di Lei, Tinnura e Magomadas rientra a tutti gli effetti nell'orario di lavoro e nell'ambito delle prestazioni lavorative richieste.

Qualora esigenze straordinarie di servizio, come, ad esempio, la convocazione di incontri di Giunta o Consiglio in orari diversi da quelli ordinari di lavoro, imponessero dislocamenti ulteriori rispetto a quelli normalmente convenuti, l'obbligo di rimborso graverà esclusivamente sull'Ente nell'interesse del quale viene effettuato il viaggio.

ART. 10 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi, in misura proporzionale alle ore prestate presso i rispettivi Enti.

Conseguentemente, il Comune di Lei concorrerà nella spesa in misura pari al 50%, il Comune di Tinnura in misura pari al 16,666% ed il Comune di Magomadas in misura pari al 33,333%.

I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal Comune capo-convenzione, il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota parte a carico dei Comuni di Tinnura e Magomadas.

Ogni trimestre il Comune di Lei comunicherà ai Comuni di Tinnura e Magomadas il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. I Comuni di Tinnura e Magomadas provvederanno al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi.

Le spese relative alla partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento o convegni, debitamente autorizzati, faranno carico al Comune capo-convenzione, il quale provvederà direttamente al pagamento, provvedendo poi a ripartire le spese in percentuale. Lo stesso criterio dovrà essere seguito anche nel caso di missioni effettuate dal Segretario convenzionato per conto degli Enti.

ART. 11 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni verranno assunte da altro Segretario, previa istanza del Sindaco del Comune di Lei, in accordo con il Sindaco del Comune di Tinnura e con il Sindaco del Comune di Magomadas, incaricato dal Ministero dell'Interno – Albo Segretari Comunali e Provinciali.

I Sindaci potranno concordemente avvalersi, in alternativa, entro i limiti temporali stabiliti dalla legge, del servizio unico del vicesegretario della convenzione, soggetto in possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale;

ART. 12 – MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia e alla disciplina contrattuale.

Copia autentica della presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione dei rispettivi Consigli Comunali dei Comuni convenzionati, sarà inviata, a norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 465/97, alla Prefettura di Cagliari, ex Ages, per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

I legali rappresentanti del Comune di Lei, Tinnura e Magomadas, come sopra individuati, si danno reciprocamente atto che la data di decorrenza della convenzione sarà quella del **01.08.2014** o la diversa data in cui, emanato il provvedimento di presa d'atto e di assegnazione del segretario titolare da parte della Prefettura di Cagliari, risulterà perfezionato il relativo iter procedimentale.

Lei, lì 22 agosto 2014

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Lei

Il Sindaco

F.to Chirra Marcella

Tinnura, lì 22 agosto 2014

Per il Comune di Tinnura

Il Sindaco

F.to Carta Maria Grazia

Magomadas, lì 22 agosto 2014

Per il Comune di Magomadas

Il Sindaco

F.to Mario Pala

